



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 10 ottobre 2025

NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

No alla restituzione dell'IVA in caso di contratto d'appalto riqualificato in somministrazione
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

No alla restituzione dell'IVA in caso di contratto d'appalto riqualificato in somministrazione
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Credito d'imposta per la formazione degli imprenditori agricoli
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO

Credito d'imposta per la formazione degli imprenditori agricoli
di Redazione

IMPOSTE CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Bando ISI 2024: pubblicazione elenchi cronologici definitivi entro il 14 novembre
di Redazione

IMPOSTE CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO

Bando ISI 2024: pubblicazione elenchi cronologici definitivi entro il 14 novembre
di Redazione

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO



Illegittimo il licenziamento disciplinare di chi sbraita e bestemmia in azienda
di **Redazione**

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Illegittimo il licenziamento disciplinare di chi sbraita e bestemmia in azienda
di **Redazione**

EDITORIALI

Trasformazione digitale nei CdL: strumenti e strategie per far crescere lo Studio
di **Milena Montanari**

DIGITALIZZAZIONE

Trasparenza verso il cliente alla luce della Legge n. 132/2025: come adeguare lettere d'incarico e mandati
di **Luigi Ferrajoli** – avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista, professore a.c. Università di Napoli “Federico II”

No alla restituzione dell'IVA in caso di contratto d'appalto riqualficato in somministrazione

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025](#), ha offerto chiarimenti in merito all'art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972, con particolare riferimento al caso di applicazione di un'IVA non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia analizza l'ipotesi in cui il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualficato da contratto d'appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro e, di conseguenza, recuperata l'IVA inizialmente esposta in fattura.

L'Agenzia ricorda che la disciplina del rimborso dell'IVA, nel rispetto della neutralità dell'imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta inizialmente versata all'Erario, in subordine all'avvenuta restituzione al cessionario/committente dell'imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all'Erario a seguito di un accertamento definitivo, purché il versamento non sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Pertanto, se, in un contesto di frode, a seguito dell'attività di controllo da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualficato e, conseguentemente, escluso il diritto alla detrazione dell'IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell'imposta.

Master di specializzazione

Negoziazione e gestione dei conflitti

Scopri di più

No alla restituzione dell'IVA in caso di contratto d'appalto riqualficato in somministrazione

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025](#), ha offerto chiarimenti in merito all'art. 30-ter, D.P.R. n. 633/1972, con particolare riferimento al caso di applicazione di un'IVA non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia analizza l'ipotesi in cui il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualficato da contratto d'appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro e, di conseguenza, recuperata l'IVA inizialmente esposta in fattura.

L'Agenzia ricorda che la disciplina del rimborso dell'IVA, nel rispetto della neutralità dell'imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta inizialmente versata all'Erario, in subordine all'avvenuta restituzione al cessionario/committente dell'imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all'Erario a seguito di un accertamento definitivo, purché il versamento non sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Pertanto, se, in un contesto di frode, a seguito dell'attività di controllo da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualficato e, conseguentemente, escluso il diritto alla detrazione dell'IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell'imposta.

Master di specializzazione

Negoziazione e gestione dei conflitti

Scopri di più

Credito d'imposta per la formazione degli imprenditori agricoli

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento n. 364506 del 3 ottobre 2025](#), ha comunicato che la percentuale del credito d'imposta fruibile per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, previsto dall'art. 6, L. n. 36/2024, è pari al 100%. La norma citata prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta in misura pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti, che abbiano iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola. Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

L'art. 4, comma 4, D.L. 1° aprile 2025 dei Ministri dell'Agricoltura e dell'Economia ("Criteri e modalità per l'attuazione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola"), ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta comunicato, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Pertanto, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 305754/2025, in assenza di rinuncia, moltiplicato per il 100%, troncando il risultato all'unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale. Il credito d'imposta, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 3 ottobre 2025, previo rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito d'imposta, e comunque non prima della data di conclusione del corso di formazione.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24,



l'Agenzia delle Entrate, con [risoluzione n. 54/E del 7 ottobre 2025](#), ha istituito il codice tributo "7040", denominato "Credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola – articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36".

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo dev'essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**

Credito d'imposta per la formazione degli imprenditori agricoli

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [provvedimento n. 364506 del 3 ottobre 2025](#), ha comunicato che la percentuale del credito d'imposta fruibile per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, previsto dall'art. 6, L. n. 36/2024, è pari al 100%. La norma citata prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta in misura pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti, che abbiano iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola. Il credito d'imposta è usufruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

L'art. 4, comma 4, D.L. 1° aprile 2025 dei Ministri dell'Agricoltura e dell'Economia ("Criteri e modalità per l'attuazione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola"), ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta comunicato, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Pertanto, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell'art. 4, comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 305754/2025, in assenza di rinuncia, moltiplicato per il 100%, troncando il risultato all'unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale. Il credito d'imposta, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 3 ottobre 2025, previo rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito d'imposta, e comunque non prima della data di conclusione del corso di formazione.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24,



l'Agenzia delle Entrate, con [risoluzione n. 54/E del 7 ottobre 2025](#), ha istituito il codice tributo "7040", denominato "Credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola – articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36".

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo dev'essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

EDIZIONE 2024/2025

Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**


Bando ISI 2024: pubblicazione elenchi cronologici definitivi entro il 14 novembre

di **Redazione**

L'INAIL, con [avviso dell'8 ottobre 2025](#), ha comunicato che entro il 14 novembre 2025 saranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) relativi al bando ISI 2024, che riportano lo stato delle domande come di seguito indicato:

- S: Ammessa definitivamente (per le domande negli elenchi CD e NCD);
- S-AMS: Subentrata in posizione utile per l'ammissibilità (per le domande negli elenchi CD);
- N-DEC: Decaduta/Non convalidata (per le domande negli elenchi CD e NCD);
- N: Definitivamente non ammissibile, per carenza di fondi (per le domande negli elenchi CD).

Le imprese titolari delle domande subentrate (S-AMS) riceveranno una comunicazione tramite PEC con l'indicazione del periodo utile per il perfezionamento delle stesse: a pena la decadenza, dovranno inviare la documentazione a suo completamento e il modulo A, nei termini che sono indicati nell'“Allegato Calendario scadenze ISI 2024” e con le modalità indicate dall'Avviso pubblico ISI 2024.



webinar gratuito

Euroconference in Pratica:

l'AI applicata alla consulenza di studio

27 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>


Bando ISI 2024: pubblicazione elenchi cronologici definitivi entro il 14 novembre

di **Redazione**

L'INAIL, con [avviso dell'8 ottobre 2025](#), ha comunicato che entro il 14 novembre 2025 saranno pubblicati gli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) relativi al bando ISI 2024, che riportano lo stato delle domande come di seguito indicato:

- S: Ammessa definitivamente (per le domande negli elenchi CD e NCD);
- S-AMS: Subentrata in posizione utile per l'ammissibilità (per le domande negli elenchi CD);
- N-DEC: Decaduta/Non convalidata (per le domande negli elenchi CD e NCD);
- N: Definitivamente non ammissibile, per carenza di fondi (per le domande negli elenchi CD).

Le imprese titolari delle domande subentrate (S-AMS) riceveranno una comunicazione tramite PEC con l'indicazione del periodo utile per il perfezionamento delle stesse: a pena la decadenza, dovranno inviare la documentazione a suo completamento e il modulo A, nei termini che sono indicati nell'“Allegato Calendario scadenze ISI 2024” e con le modalità indicate dall'Avviso pubblico ISI 2024.



webinar gratuito

Euroconference in Pratica:

l'AI applicata alla consulenza di studio

27 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>



Illegittimo il licenziamento disciplinare di chi sbraita e bestemmia in azienda

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 giugno 2025, n. 17548, ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare di chi sbraita e bestemmia, nelle pertinenze aziendali, contro colleghi e datore di lavoro.

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'assenza di danni reali all'impresa fa venire meno i presupposti della giusta causa necessaria ai fini della legittimità della massima sanzione disciplinare.

Special Event

Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più

Illegittimo il licenziamento disciplinare di chi sbraita e bestemmia in azienda

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 giugno 2025, n. 17548, ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare di chi sbraita e bestemmia, nelle pertinenze aziendali, contro colleghi e datore di lavoro.

Secondo la Suprema Corte, infatti, l'assenza di danni reali all'impresa fa venire meno i presupposti della giusta causa necessaria ai fini della legittimità della massima sanzione disciplinare.

Special Event

Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più



EDITORIALI

Trasformazione digitale nei CdL: strumenti e strategie per far crescere lo Studio

di Milena Montanari

Perché partecipare adesso

Digitalizzare non è solo “mettere in cloud” procedure e documenti: significa riprogettare processi, ruolo del Consulente del Lavoro e relazione con aziende e dipendenti.

Euroconference, in collaborazione con TeamSystem, offre una **diretta web gratuita venerdì 24 ottobre 2025, ore 10.00–12.00**, pensata per gli Studi che vogliono liberare tempo operativo e concentrarsi su servizi HR a valore.

Obiettivi e taglio dell'incontro

L'evento mette a fuoco **benefici e scelte strategiche** della trasformazione digitale negli Studi di Consulenza del Lavoro, con casi concreti e dimostrazioni pratiche. Si parte dall'efficientamento dei flussi (meno imputazioni manuali, più automazione), per arrivare alla collaborazione strutturata con le aziende clienti e i loro dipendenti (firma digitale dei documenti, presenze ottimizzate). *Focus* anche sul passaggio **dal consulente tradizionale al Consulente Strategico**, fino all'uso dell'**IA** nelle attività quotidiane.

Programma in sintesi

- **Efficientamento dei processi interni:** dall'elaborazione paghe alla gestione automatizzata dei passaggi ripetitivi.
- **Collaborazione con clienti e dipendenti:** firma digitale e workflow presenze integrati.
- **Nuovi servizi a valore:** come strutturare proposte HR che aumentano la marginalità dello Studio.
- **IA al servizio del professionista:** esempi d'uso concreti per velocizzare ricerche e adempimenti.

Demo operative e soluzioni integrate



La sessione include **applicazioni pratiche di soluzioni gestionali ed editoriali** che potenziano l'operatività quotidiana:

- **TeamSystem Studio HR e HR App** per semplificare l'interazione **Studio–Azienda–Dipendenti**;
 - accesso ai contenuti **giuslavoristici** con **LavoroPratico** ed **Esperto AI** per ottenere risposte rapide e contestualizzate.
- Le demo aiutano a capire come integrare strumenti e contenuti in un unico flusso, dalla raccolta dati alla consulenza.

I relatori

Conducono **Patrizia Sonnati** e **Luca Tamanti** (Consulenti del Lavoro) e **Giovanna De Chiara** (Consulente Applicativo TeamSystem). Il confronto diretto con professionisti e specialisti consente di collegare problemi reali di Studio con soluzioni operative immediatamente adottabili.

Crescita professionale e riconoscimento formativo

Il percorso offre agli Studi un modello di processo per ridurre tempi e margini d'errore nelle attività ricorrenti, insieme a un framework di collaborazione che integra in modo fluido clienti e dipendenti, dalla firma digitale alla gestione delle presenze.

Non mancano spunti pratici per ampliare l'offerta HR, valorizzando strumenti e contenuti integrati, e linee guida per utilizzare l'intelligenza artificiale in modo sicuro e consapevole, a supporto dell'analisi e della produzione documentale.

La partecipazione è in **diretta web**; la **differita è accreditata** e consente di maturare **2 CFP** per Consulenti del Lavoro.

Iscriviti subito [cliccando qui](#) e scopri come portare la trasformazione digitale dentro il tuo Studio!



EVENTO GRATUITO

 **Euroconference**
Centro Studi Lavoro e Previdenza

 **TeamSystem**

La **TRASFORMAZIONE DIGITALE**
per i **CONSULENTI del LAVORO**

in diretta web il 24 ottobre - scopri di più >



Trasparenza verso il cliente alla luce della Legge n. 132/2025: come adeguare lettere d'incarico e mandati

di Luigi Ferrajoli – avvocato patrocinante in Cassazione, dottore commercialista, professore a.c. Università di Napoli “Federico II”

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la [Legge n. 132/2025](#), recante: «*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di **intelligenza artificiale***». La Legge n. 132/2025 **entra in vigore il 10 ottobre 2025** e si applica “in coerenza” con l’AI Act – Regolamento (UE) 2024/1689: quindi l’AI Act resta il quadro di riferimento e la legge appena varata, quale fonte nazionale, **si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024.

L’**art. 13, Legge n. 132/2025**, contiene una **disciplina specifica in materia di professioni intellettuali**, stabilendo che «**L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo**». Con l’inserimento della locuzione «è finalizzato al solo esercizio» si è inteso esplicitare i **limiti all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali**. La disposizione è diretta a rendere più chiari i limiti all’uso dei sistemi di IA in materia di professioni intellettuali, precisando che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è **finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale**.

L’**art. 13** limita alle **attività strumentali e di supporto** l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e richiede che l’eventuale utilizzo dei medesimi sistemi sia oggetto di **informativa ai clienti da parte dei professionisti** in esame. Più nel dettaglio, l’**art. 13** concerne l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale – come definiti dall’**art. 2, comma 1, lett. a)** – nelle professioni intellettuali. Peraltro, le definizioni di “**sistema di IA**” e “**modelli di IA**” rinviano direttamente all’AI Act.

Il **comma 1 dell’art. 13** limita alle attività strumentali e di supporto la possibile finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e specifica che, nell’ambito di queste ultime, **l’attività professionale deve restare contraddistinta dalla prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera**. Nella Relazione illustrativa viene osservato che, in base al comma in esame, **il pensiero critico umano deve sempre risultare prevalente** rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il

requisito di prevalenza appare, dunque, posto con riferimento al profilo della **qualità della prestazione** (e non implica una prevalenza anche di tipo quantitativo).

Il successivo **comma 2** dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista siano **comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo** (nel rispetto del rapporto fiduciario tra professionista e cliente).

La novità di maggiore impatto immediato è l'obbligo per ogni professionista di **comunicare ai propri clienti "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati"**. La norma richiede che questa comunicazione avvenga con un *"linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo"*. Sebbene la legge non specifichi le modalità, deve ritenersi che sia necessaria una **comunicazione scritta, da inserire preferibilmente già nella lettera d'incarico o nel mandato professionale**. In concreto, ciò implica che la documentazione contrattuale dovrà includere specifiche informazioni, tra cui:

1. **se il professionista utilizzerà sistemi di AI** di ricerca, generativi o predittivi;
2. **la tipologia degli strumenti adottati e la loro provenienza** (interni o forniti da terzi);
3. **le misure di sicurezza** per garantire la riservatezza e la protezione dei dati del cliente;
4. la previsione che ogni elaborazione automatizzata sarà sempre **sottoposta a verifica e supervisione umana**.

Questa previsione si innesta su doveri già esistenti di **trasparenza, competenza e correttezza informativa**, sanciti, ad esempio, dal Codice deontologico forense e dai principi di lealtà professionale vigenti per le altre categorie ordinistiche.

La Legge n. 132/2025 **non modifica in alcun modo il principio cardine della responsabilità professionale**. Il professionista deve garantire correttezza, qualità e affidabilità. L'utilizzo di un sistema di AI **non attenua in alcun modo la responsabilità del professionista, che rimane l'unico garante del risultato finale**. Eventuali errori, imprecisioni o "allucinazioni" dell'algoritmo ricadono interamente su chi firma l'atto o la consulenza.



Master di 5 mezza giornate

Euroconference
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Consulenza del Lavoro Innovativa

**L'utilizzo professionale dell'AI
e le competenze digitali**

in diretta web dal 21 ottobre • scopri di più >

TeamSystem

